

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	85
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:	
Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province. S. 4340 Governo. (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato della Repubblica) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Riordino del settore termale Testo unificato C. 424 e abbinate (Parere alle Commissioni riunite X e XII della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	86
<i>ALLEGATO 1 (Parere sul testo unificato)</i>	90
Riforma della legislazione nazionale del turismo Nuovo testo C. 5003, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	87
<i>ALLEGATO 2 (Parere sul nuovo testo)</i>	91

Giovedì 2 dicembre 1999. – Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame dell'atto Senato n. 4340, indi del testo unificato delle proposte di legge in materia di riordino del settore termale, per passare successivamente al parere sul testo di riforma della legislazione nazionale del turismo.

La Commissione consente.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province.

S. 4340 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato della Repubblica).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, illustra il disegno di legge, con il quale si provvede innanzitutto al reintegro delle

minori entrate realizzate dalle regioni per effetto della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET). Nel disegno di legge sono inoltre contenute disposizioni finanziarie per il rimborso da parte del Ministero del tesoro dei maggiori oneri che le regioni Sicilia e Sardegna hanno sopportato a titolo di concorso nel finanziamento del servizio sanitario, in applicazione della legge collegata alla manovra finanziaria del 1996. Infine, l'articolo 3 prevede l'assegnazione alle province di contributi per affrontare gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 23 del 1996, che ha demandato alle province stesse particolari competenze in materia di edilizia scolastica. In conclusione, il Presidente, considerato che il disegno di legge non ha un impatto negativo sulle competenze regionali, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione approva.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3°
COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI**

Riordino del settore termale.

Testo unificato C. 424 e abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite X e XII della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, premette che il testo in esame costituisce un'iniziativa importante ed innovativa per il settore termale, ponendo in stretta relazione l'aspetto della terapia termale con la valorizzazione del territorio nei suoi specifici aspetti ambientali e turistici. Dopo aver illustrato l'articolato, si sofferma sui profili di competenza della Commissione, osservando che la materia in esame si colloca in un ambito interdisciplinare (assistenza sanitaria e disciplina delle ac-

que termali), in cui le regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa concorrente. La legge statale, pertanto, deve limitarsi a fornire una cornice normativa senza introdurre disposizioni eccessivamente dettagliate. Da questo punto di vista gli aspetti salienti si rinvencono in diverse norme: l'articolo 1, commi 3 e 4, affida alle regioni compiti sia di valorizzazione e qualificazione del patrimonio idrotermale, sia di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale, funzioni queste ultime da esercitare in concorso con gli enti locali; l'articolo 4, commi 4 e 5, prevede che le regioni concertino, tra loro e con la partecipazione del Ministero della sanità, linee omogenee di indirizzo in materia di erogazione delle cure termali; l'articolo 12 prevede che le regioni promuovano, con iniziative di incentivazione e sostegno, la qualificazione dei territori termali; l'articolo 14 demanda al Ministero dell'ambiente l'istituzione del marchio di qualità ambientale termale, che viene assegnato dalla regione nel rispetto di particolari requisiti di professionalità; tale assegnazione è oggetto di verifica ogni due anni; le regioni partecipano infine alla Consulta nazionale del termalismo, prevista dall'articolo 15 con compiti di informazione, documentazione e proposta.

Pertanto, la relatrice conclude che la normativa in esame si configura come disciplina cornice ed è compatibile con l'assetto delle competenze regionali; propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), in riferimento all'articolo 3, primo comma, lettera *b*), è dell'opinione che nella dizione «stufe naturali e artificiali» debbano ricomprendersi anche i cosiddetti bagni di fieno caratteristici di talune zone, che in relazione a tali attività assumono anche specifiche denominazioni, come nel caso del Comune di Garniga Terme. Chiede pertanto che nel parere si espliciti tale indicazione.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, pur rilevando che

la questione non è strettamente pertinente alle competenze della Commissione, aderisce all'indicazione del senatore Gubert, inserendola nelle premesse del parere.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Riforma della legislazione nazionale del turismo.

Nuovo testo C. 5003, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo dell'atto Camera n. 5003.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, riferisce che l'atto su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi è il nuovo testo della proposta di legge C. 5003 come risulta dall'esame svolto in sede referente dalla X Commissione della Camera, che ha ampiamente riscritto il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, testo che a suo tempo era stato assai contestato dalle regioni per l'impianto poco rispettoso delle competenze regionali. Il relatore ricorda infatti che la materia del turismo e dell'industria alberghiera rientra nella legislazione concorrente delle regioni a statuto ordinario e nella competenza legislativa esclusiva o primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Passa quindi all'esame dell'articolato, che si compone di quattro capi. Nel capo I, rubricato « principi, competenze e strutture », l'articolo 1 configura la legge come normativa cornice ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ma anche come legge di indirizzo della politica del turismo. In particolare il comma 2 contiene un « decalogo » degli obiettivi delle politiche del turismo, stabilendo – tra l'altro – una stretta implicazione della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e di tradizioni locali. L'articolo

2, concernente il riparto delle competenze, conferma il principio di sussidiarietà, che Stato e regioni devono osservare, in particolare demandando ai comuni e alle province i compiti di attuazione delle politiche intersettoriali e infrastrutturali. Il relatore ricorda che il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha riservato allo Stato pochissime competenze nel settore del turismo, alcune delle quali da esercitare in accordo con le regioni. In particolare, le linee strategiche delle politiche turistiche sono adottate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il comma 4 dell'articolo 2 del testo in esame conferma e rinvia alle competenze fissate dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, anche se, attraverso una minuta elencazione di 16 punti che formano il contenuto del documento di linee guida, finisce per introdurre elementi di rigidità e di dettaglio che sostanzialmente configurano il documento di linee guida come strumento di normazione e regolamentazione puntuale, che il comma 6 del citato articolo 2 colloca in una posizione addirittura sovraordinata alla legislazione regionale. L'articolo 3 istituisce la Conferenza nazionale del turismo, con compiti propositivi per l'aggiornamento del documento di linee guida, ma anche di verifica dell'attuazione del documento medesimo. L'articolo 4, riguardante la promozione dei diritti del turista, demanda al Dipartimento del turismo la redazione della carta dei diritti del turista, che è un documento essenzialmente informativo privo di rilevanza giuridica. Suscita perplessità la sua previsione a livello legislativo, trattandosi di una semplice attività promozionale, rientrante di per sé nei compiti amministrativi spettanti alle regioni. L'articolo 5 introduce i sistemi turistici locali allo scopo di realizzare una gestione del territorio e delle sue risorse integrata e a rete. I sistemi sono individuati dalle regioni previa concertazione con gli enti locali. L'articolo 6 prevede un fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, suddiviso in due quote: il 70 per cento viene erogato dalle regioni per lo sviluppo dei sistemi turistici locali, ed è

ripartito previa intesa nella Conferenza unificata, il 30 per cento è attribuito mediante bandi di concorso. Il capo II (articolo 7) concerne le imprese e professioni turistiche, queste ultime soggette ad autorizzazione regionale valida (salvo che per le guide) in tutto il territorio nazionale. Il capo III (articoli da 8 a 10) reca norme di semplificazione dei procedimenti per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti attività e professioni turistiche, ivi compresa l'introduzione dello sportello unico. Il capo IV (articolo 11) contiene l'abrogazione di una serie di norme e dell'intera legge-quadro n. 217 del 1983, quest'ultima peraltro a decorrere dall'entrata in vigore del decreto contenente il documento di linee guida.

In conclusione, il relatore esprime un giudizio complessivamente favorevole, ma con alcune necessarie puntualizzazioni che propone come condizioni e osservazioni al parere favorevole nei seguenti termini:

A) con riferimento all'articolo 1, pur condividendosi l'intento di operare in un quadro di coerenza con i decreti legislativi in materia di decentramento (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e decreto legislativo n. 112 del 1998), appare poco felice la formulazione di cui al primo comma che dà a una legge-quadro valenza di disciplina adottata anche ai sensi dei citati decreti, che rappresentano fonti subprimarie; si propone quindi la soppressione delle parole « ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », inserendo il seguente comma che più incisivamente tutela la sfera di competenza attribuita alle regioni con i recenti processi di decentramento:

« 1-bis. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti

alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

B) con riferimento agli articoli 2 comma 3, 3 comma 1, 4 comma 1, si osserva che il provvedimento non tiene conto del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio e della recente riforma dell'organizzazione di Governo, che prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse in materia di turismo al Ministero dell'industria (articolo 10, 1° comma, lettera *a*) del decreto legislativo n. 303 del 1999); inoltre, l'individuazione della struttura di riferimento per lo svolgimento di tali compiti nel costituendo Ministero delle attività produttive è materia delegata (articolo 4, 1° comma, 1° periodo del decreto legislativo n. 300 del 1999), e quindi rimessa a un emanando regolamento che non potrà comunque individuare più di quattro dipartimenti nel nuovo assetto del Ministero (articolo 29 del decreto legislativo n. 300 del 1999). Si chiede quindi che le parole « Dipartimento del turismo » siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « Ministero dell'industria, commercio e artigianato »;

C) con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si osserva che il testo in esame snatura la funzione del documento di linee guida, facendone una fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni suppletive. Il documento deve invece essere inteso semplicemente come strumento di coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede di sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2;

D) con riferimento all'articolo 3, che prevede l'indizione periodica di una Conferenza nazionale del turismo, valuti la

Commissione di merito l'opportunità del ricorso allo strumento legislativo per promuovere un'iniziativa, senz'altro apprezzabile, ma che potrebbe scaturire spontaneamente dai soggetti interessati;

E) con riferimento all'articolo 4, valutati la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare i contenuti della Carta dei diritti del turista, la quale, così come delineata nell'attuale testo, assume carattere esclusivamente informativo e non rappresenta un documento giuridicamente rilevante al fine di consentire al turista di azionare propri specifici diritti.

Il Presidente Mario PEPE condivide la proposta del relatore rilevando la necessità che la Commissione si ponga in generale come momento di riflessione e di stimolo rispetto a iniziative che potreb-

bero segnare degli arretramenti nello sviluppo delle autonomie.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro) condivide l'impostazione della proposta di parere del relatore; riterrebbe però opportuno distinguere più chiaramente le condizioni di cui alle lettere A), B) e C) dalle osservazioni; inoltre, con riferimento all'articolo 3, rileva che tra gli organismi associativi degli enti locali che possono inviare rappresentanti nella Conferenza nazionale del turismo non è menzionata l'UNCEM; propone quindi di integrare l'osservazione relativa a tale disposizione.

Aderendo il relatore alle considerazioni del senatore Gubert, la Commissione infine approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

**Proposte di legge C. 424
e abbinate, « Riordino del settore termale ».**

PARERE SUL TESTO UNIFICATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 424 e abbinate, recante: « Riordino del settore termale »;

considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, la materia in esame si colloca in un ambito interdisciplinare (assistenza sanitaria e disciplina delle acque termali), in cui le regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa concorrente; la legge statale, pertanto, deve limitarsi a fornire una cornice normativa senza introdurre disposizioni eccessivamente dettagliate;

rilevato che da questo punto di vista gli aspetti salienti si rinviengono nelle seguenti norme:

l'articolo 1, commi 3 e 4, che affida alle regioni compiti sia di valorizzazione e qualificazione del patrimonio idrotermale, sia di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale, funzioni queste ultime da esercitare in concorso con gli enti locali;

l'articolo 3, che prevede che l'erogazione delle cure termali avvenga previa autorizzazione regionale in stabilimenti che utilizzano le modalità terapeutiche di cui alla lettera *b*), tra le quali — nell'ambito della tipologia « stufe naturali e artificiali » — devono ritenersi ricom-

presi anche i cosiddetti bagni di fieno, caratteristici di taluni comuni che assumono anche, in relazione a tali attività, una specifica denominazione (Garniga Terme);

l'articolo 4, commi 4 e 5, che prevede che le regioni concertino, tra loro e con la partecipazione del Ministero della sanità, linee omogenee di indirizzo in materia di erogazione delle cure termali;

l'articolo 12, che stabilisce che le regioni promuovano, con iniziative di incentivazione e sostegno, la qualificazione dei territori termali;

l'articolo 14, che demanda al Ministero dell'ambiente l'istituzione del marchio di qualità ambientale termale, che viene assegnato dalla regione nel rispetto di particolari requisiti di professionalità; tale assegnazione è verificata ogni due anni;

l'articolo 15, che prevede che le regioni partecipino alla Consulta nazionale del termalismo, organismo con compiti di informazione, documentazione e proposta;

ritenuto che il testo unificato in esame si configura come disciplina di cornice e quindi è compatibile con l'assetto delle competenze regionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

A.C. 5003 «Riforma della legislazione nazionale del turismo».**PARERE SUL NUOVO TESTO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'atto Camera 5003, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

A) con riferimento all'articolo 1, pur condividendosi l'intento di operare in un quadro di coerenza con i decreti legislativi in materia di decentramento (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e decreto legislativo n. 112 del 1998), appare poco felice la formulazione di cui al primo comma che dà a una legge-quadro valenza di disciplina adottata anche ai sensi dei citati decreti, che rappresentano fonti subprimarie; si propone quindi la soppressione delle parole «ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e l'inserimento del seguente comma aggiuntivo che più incisivamente tutela la sfera di competenza attribuita alle regioni con i recenti processi di decentramento:

«1-bis. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,

ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

B) con riferimento agli articoli 2 comma 3, 3 comma 1, 4 comma 1, si osserva che il provvedimento non tiene conto del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio e della recente riforma dell'organizzazione di Governo, che prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse in materia di turismo al Ministero dell'industria (articolo 10, 1° comma, lettera a) del decreto legislativo n. 303 del 1999); inoltre, l'individuazione della struttura di riferimento per lo svolgimento di tali compiti nel costituendo Ministero delle attività produttive è materia delegificata (articolo 4, 1° comma, 1° periodo del decreto legislativo n. 300 del 1999), e quindi rimessa a un emanando regolamento che non potrà comunque individuare più di quattro dipartimenti nel nuovo assetto del Ministero (articolo 29 del decreto legislativo n. 300 del 1999). Si chiede quindi che le parole «Dipartimento del turismo» siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Ministero dell'industria, commercio e artigianato»;

C) con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si osserva che il testo in esame snatura la funzione del documento di linee guida, facendone una fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni suppletive. Il docu-

mento deve invece essere inteso semplicemente come strumento di coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede di sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2;

e con le seguenti osservazioni:

D) con riferimento all'articolo 3, che prevede l'indizione periodica di una Conferenza nazionale del turismo, valuti la Commissione di merito l'opportunità del ricorso allo strumento legislativo per promuovere un'iniziativa, senz'altro apprezzabile, ma che potrebbe scaturire spontaneamente dai soggetti interessati; si rileva,

inoltre, l'opportunità che tra gli organismi associativi degli enti locali, che possono inviare rappresentanti in seno alla Conferenza, sia esplicitamente menzionata anche l'Uncem;

E) con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare i contenuti della Carta dei diritti del turista, la quale, così come delineata nell'attuale testo, assume carattere esclusivamente informativo e non rappresenta un documento giuridicamente rilevante al fine di consentire al turista di azionare propri specifici diritti.